Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

(1187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 712.

Proroga all'efficacia del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61, sugli assegni d'imbarco al personale della Marina militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61, recante varianti al regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è prorogata fino a tutto il 15 aprile 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 713.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in frazione Secondigliano del comune di Napoli.

N. 713. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 25 marzo 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in frazione Secondigliano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 714.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di Santa Giustina delle Suore Agostiniane, con sede in Ferrara.

N. 714. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di Santa Giustina delle Suore Agostiniane, con sede in Ferrara, via Corte Bella numero 2, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del monastero stesso, di immobili situati in Ferrara, via Corte Bella nn. 2, 2-a, 4, intestati alla Società ferrarese di beni stabili, anonima per azioni, con sede in Ferrara, del valore complessivo di L. 122.950 (centoventiduemilanovecentocinquanta).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 715.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio, con sede in Palo del Colle (Bari).

N. 715. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio, con sede in Palo del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 716.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, in San Polito Ultra (Avellino).

N. 716. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, in San Polito Ultra (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 717.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 717. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000 nominali, in titoli di Rendita 5 %, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 5 febbraio 1943, dall'avv. gr. uff. Alberto Verdi, nella sua qualità di presidente del Sindacato avvocati e procuratori di Ferrara, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome dell'« avv. Pier Luigi Casati » e da conferirsi, ogni anno, allo studente di Ferrara e provincia, iscritto all'Università, il quale consegua le migliori classificazioni nell'esame di laurea in giurisprudenza e sia di disagiate condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 febbraio 1947, n. 40.

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 374, concernente provvedimenti per le provincie meridionali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a riservare agli stabilimenti industriali del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, le forniture e le lavorazioni ad esse occorrenti, in una misura non inferiore al sesto del loro ammontare globale.

Le forniture e le lavorazioni predette possono essere subordinate alla condizione che siano effettuate in un termine da stabilire secondo le esigenze dei servizi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni della Marina militare e delle Ferrovie dello Stato, per le quali rimangono in vigore le norme dei decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 109. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946.

Accoglimento del ricorso straordinario del rag. Agostino Agostini avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il ricorso straordinario prodotto il 21 maggio 1946, col quale l'ex impiegato della Banca nazionale del lavoro, rag. Agostino Agostini, impugna la deliberazione 25 ottobre 1945 del Collegio commissariale, notificata il 28 novembre successivo, che lo licenziava per riduzione di personale;

Considerato che la deliberazione è viziata di eccesso di potere in quanto mentre la Banca procedeva al licenziamento del rag. Agostini impiegato di ruolo, per pretesa riduzione di personale, manteneva in servizio altri dipendenti avventizi ed altri ne assumeva poco dopo con mansioni pure di concetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato che nella adunanza generale del 10 ottobre 1946 ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere accolto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' accolto il ricorso straordinario inoltrato in data 21 maggio 1946 dal rag. Agostino Agostini avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 252.

(1070)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Lercara Friddi (Palermo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 7 aprile 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Lercara Friddi (Palermo);

Vista la deliberazione 17 marzo 1945, n. 11, della Giunta comunale di Lercara Friddi, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 maggio 1945, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 23 maggio 1945, n. 47, della Giunta comunale di Lercara Friddi, approvata il 23 marzo 1946 dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale è stata approvata la convenzione fra l'E.A.S. e il Comune medesimo;

Visto il contratto in forma pubblica amministrativa in data 8 marzo 1946, regolarmente registrato;

Vista la nota 14 ottobre 1946, n. 3/10443, con la quale l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Lercara Friddi (Palermo), passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Lercara Friddi, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo in data 23 marzo 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma addì 3 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 398.

(1050)

RELAZIONE E DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 febbraio 1947.

Rimozione dalla carica del sindaco di Nurri (Nuoro).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Nell'ottobre scorso, il sig. Mulas Paolo Maria, sindaco di Nurri (Nuoro), veniva sorpreso in flagrante dall'Arma dei carabinieri mentre tentava di portare nella propria abitazione svariati oggetti di vestiario di proprietà dell'E.N.D.S.I. che erano custoditi nel Municipio e di cui s'era indebitamente impossessato invece di curarne la distribuzione ai bisognosi.

Tale grave abuso ai danni degli indigenti, che è stato già denunziato all'autorità giudiziaria per gli effetti penali, è venuto a conoscenza della popolazione locale e ha irrimediabilmente compromesso il prestigio e l'onorabilità del predetto amministratore, la cui ulteriore permanenza in carica, giusta quanto riferito dalla Prefettura e dai Carabinieri, porterebbe sicuramente a gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

In considerazione di ciò, il Prefetto ha già provveduto a sospendere il predetto sig. Mulas, e ne ha proposto la rimozione ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito schema di decreto che si sottopone alla firma della S. V. I., e col quale, per sanzionare adeguatamente il grave abuso commesso dal predetto amministratore, se ne dispone l'ineleggibilità alla carica per il periodo di tre anni, ai sensi del comma 8° dell'articolo suindicato.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il Ministro: DE GASPERI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto che il sindaco di Nurri (Nuoro) sig. Mulas Paolo Maria si è indebitamente impossessato di alcuni effetti di vestiario di proprietà dell'E.N.D.S.I. che custodiva nei locali del Municipio per ragioni della sua carica e dovevano essere distribuiti a persone bisognose;

Considerato che, in seguito a tale fatto, risulta gravemente compromesso il prestigio del predetto amministratore e che la sua ulteriore permanenza in carica può determinare localmente gravi perturbamenti dell'ordine pubblico;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sindaco ai sensi dell'art. 149, 7° comma del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148;

Visti il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, e il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Mulas Paolo Maria, sindaco di Nurri, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

(1061)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1947.

Adozione dell'ora legale a decorrere dalle ore zero del 16 marzo 1947.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 76, con il quale viene data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con propri decreti, l'adozione o la revoca dell'ora legale;

Decreta:

Art. 1.

Dalle ore zero del giorno 16 marzo 1947, l'ora solare verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

DE GASPERI

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 12331, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;

Considerato che il dott. Bernardinetti Benedetto, ed il dott. Campanelli Eugenio, rispettivamente membro e segretario della suaccennata Commissione sono stati nominati membri di altra Commissione esaminatrice;

Ritenuto, pertanto, che occorre sostituire nelle funzioni i citati dott. Bernardinetti Benedetto e dott. Campanelli Eugenio;

Decreta:

Il dott. Pappalardo Carmelo, consigliere nella Direzione generale delle imposte dirette, viene nominato membro della Commissione di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, in sostituzione del capo sezione dott. Bernardinetti Benedetto.

Il dott. Motto Aldo, consigliere nella Direzione generale delle imposte dirette, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario nella citata Commissione, in sostituzione del pari grado dott. Campanelli Eugenio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare del mandamento di Asolo, con sede in Asolo (Treviso).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 3 novembre 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare del mandamento di Asolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asolo (Treviso);

Visto il certificato del Tribunale di Treviso in data 22 gennaio 1947 attestante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni assembleari suddette;

Decreta:

La Banca popolare del mandamento di Asolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asolo (Treviso), è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed è iscritta nell'Albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge, col n. 4445.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1947.
Ricostituzione degli archivi della Pretura di Palermo distrutti a seguito di eventi bellici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi della Pretura di Palermo distrutti a seguito di eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede di ufficio sotto la direzione del primo pretore di Palermo o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici della Pretura di Palermo, si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, sostituita alla competenza del presidente del Tribunale quella del primo pretore o di altro magistrato all'uopo delegato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1947

Il Ministro: GULLO

(1034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mancuso Manlio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 103 decisioni — N. 115/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mancuso Manlio di Gaetano e di Mancuso Caterina, nato a Palermo il 19 agosto 1883, domiciliato in Roma, piazza Crati n. 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

E in difetto di elementi al riguardo, credesi giusto discriminarlo sotto il profilo di non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mancuso Manlio e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(871)

Esito del ricorso presentato da Corsiglia Armando avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 94 decisioni — N. 159/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 31 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Corsiglia Armando di Girolamo, nato a Genova il 7 settembre 1891, domiciliato elettivamente in Roma presso l'avv. Luciani, via Ticino 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . ., devesi riconoscere che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A., ed in effetti il suo nome non figura nell'elenco degli informatori, esistente presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, in 424, accoglie il ricorso proposto da Corsiglia Armando e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 31 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(876)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici dell'Amministrazione aeronautica

La determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, relativa alla iscrizione delle ditte nell'albo dei fornitori dell'Aeronautica viene revocata, fermo restando l'annullamento delle precedenti iscrizioni nell'albo dei fornitori dell'Amministrazione aeronautica.

(1166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze), di un mutuo di L. 2.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(935)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(936)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Argenta (Ferrara), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(937)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villarosa (Enna), di un mutuo di L. 1.375.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(938)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna), di un mutuo di L. 5.340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(939)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna), di un mutuo di L. 1.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(940)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agira (Enna), di un mutuo di L. 1.793.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(941)

Autorizzazione al comune di Castel Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Maggiore (Bologna), di un mutuo di L. 281.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(942)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacalenda (Campobasso), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(943)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giarre (Catania), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(944)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paternò (Catania), di un mutuo di L. 1.411.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(945)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania), di un mutuo di L. 928.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(946)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti), di un mutuo di L. 1.583.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(947)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(948)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata al 1° gennaio 1944, relativo al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 485419, di L. 80.000 di capitale nominale, intestato a Martani Maria di Antonio, moglie di Renko Paolo di Paolo, dom. a Lodi (Milano), vincolato.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 22 febbraio 1947

(1083) *Il direttore generale*: CONTI

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata al 1° gennaio 1944, relativo al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 218470, di L. 60.000 di capitale nominale, intestato a Sacerdote Lola Enrichetta di Claudio, nubile, dom. a Genova, vincolato per dote.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 22 febbraio 1947

(1084) *Il direttore generale*: CONTI

Rinnovazione di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 %, n. 508688, di annue L. 1680, intestato a Foà Anna fu Giacomo, moglie di Levi Deveali Elia fu Amedeo, dom. in Alessandria, vincolato per dote.

Risultando l'intestazione di tale certificato completamente scolorinata, e nella eventualità che a tergo del certificato stesso potesse esistere una dichiarazione di cessione successivamente scolorinata, si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma addì 22 febbraio 1947

(1085) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1947, il punto *c*) Buoni: si intende così variato:

Quinq. 5 % - scad.	15-6-948. .	100,65	98,15	90,84	88,34
Nov. 5 % - »	15-2-949. .	99,80	97,30	90,07	87,57
Nov. 5 % - »	15-2-950. .	99,65	97,15	89,94	87,44
Nov. 5 % - »	15-9-950. .	99,65	97,15	89,94	87,44
Nov. 5 % - »	15-4-951. .	99,60	97,10	89,89	87,39
Nov. 4 % - »	15-9-951. .	94,05	92,05	84,85	82,85
Quinq. 5 % - »	1-4-950. .	100,05	97,55	90,30	87,80
Quinq. 5 % - »	1-4-950. .	100,85	98,35	91,02	88,52
Nov. 5 % convertiti	. . . . .	99,55	97,05	89,85	87,35

(1167)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo *C*, grado 13°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1946, n. 297;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (28 febbraio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo *C*, grado 13°) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1946, n. 297, è prorogato al 31 marzo 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1947

(1175) *Il Ministro*: GASPAROTTO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.